n.R.G. 701/2026

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona della giudice Willelma Monterotti designata ex art. 669ter c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto il ricorso cautelare *ante causam* ex art. 2476, terzo comma, c.c. depositato il 29 gennaio 2026 da

Monti Angelica (C.F.: MNT NLC 92D60 H769W) e **Coccia Cristina** (C.F.: CCC CST 91R64 H769L), rappresentate e difese dall'avv. Barbara De Ascanis,

RICORRENTI

contro

Silvia Shum Higaldo (C.F. SHM SLV 82S69 Z614I), rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Civitarese e Giovanni Gabriele Morra

e

Line s.r.l. (cod. fisc. 02355330446), rappresentata dal curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. Elena Paoli che la difende ex art. 86 c.p.c.,

RESISTENTI

letto il ricorso e le comparse di risposta e i documenti ad essi allegati,

letti i documenti successivamente depositati da Silvia Shum Higaldo,

sentite le parti alle udienze del 13 marzo, 23 aprile e 14 maggio,

a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso cautelare *ante causam* le ricorrenti hanno chiesto, anche *inaudita altera parte*, la revoca di Silvia Shum Higaldo dalla carica di amministratrice della Line s.r.l., di cui sono socie titolari ciascuna di quota pari al 25% del capitale sociale, mentre del restante 50 % è titolare l'amministratrice.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

A fondamento della domanda le socie ricorrenti hanno dedotto che l'amministratrice avrebbe posto in essere le seguenti gravi irregolarità che sono causa di un danno per la società, già prodotto, e rappresentano un rischio di aggravamento:

A) omessa predisposizione dei bilanci degli esercizi 2023 e 2024 e omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione.

Più nello specifico, il bilancio 2024 non è stato mai predisposto e non è stata mai convocata la relativa assemblea per l'approvazione.

Quanto al bilancio 2023, solo dietro sollecitazione delle socie con pec del 9 luglio 2025, l'amministratrice ha convocato una prima assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, tenutasi il 13 novembre 2025, in vista della quale solo l'11 novembre 2025 ha inviato alle socie un mero bilancio provvisorio (email depositata al doc. n. 10 allegato alla comparsa dell'amministratrice), che per tale motivo non l'hanno approvato (doc. n. 17 allegato al ricorso). L'amministratrice ha poi convocato una seconda assemblea per l'approvazione del bilancio 2023, tenutasi il 23 dicembre 2025, in vista della quale ha inviato alle socie il bilancio dell'esercizio 2023 con email del 15 dicembre 2025 (doc. n. 18 allegato alla comparsa). In quella occasione le socie non hanno approvato il bilancio, in quanto nelle more era pervenuta una proposta contrattuale (finalizzata nelle intenzioni dichiarate a risollevare la situazione economico finanziaria di Line) da altra impresa, la Phone progetti s.r.l. (con cui vi è in essere un contratto di agenzia), che prevedeva, tra le altre cose, la nomina di un nuovo amministratore e la redazione dei bilanci mancanti da parte di quest'ultimo;

B) omessa comunicazione della documentazione richiesta fin dalla pec del 9 luglio 2025 e avente a oggetto:

- il patrimonio e la gestione dell'impresa;
- i rapporti giuridici ed economici della società;
- i fatti la cui conoscenza è necessaria e/o utile per la determinazione degli utili;
- gli impieghi dell'attivo patrimoniale;
- i contratti le relazioni commerciali;
- le concessioni di prestiti;
- il compenso dell'amministratore;
- le retribuzioni dei dipendenti;

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61307c39e20816a

- i rapporti di credito che la società intrattiene con le banche.

2. La curatrice speciale della società nominata ex art. 78 c.p.c. dal tribunale, costituitasi prima dell'amministratrice, ha aderito alle conclusioni delle ricorrenti, rappresentando che è rimasta inevasa la richiesta da lei avanzata il 16 febbraio 2026 di avere dall'amministratrice la comunicazione della situazione patrimoniale provvisoria al 31.12.2024 e al 31.12.2025.

Ha quindi concluso affermando che la mancata approvazione dei bilanci degli esercizi 2023 e 2024, l'assenza di una situazione patrimoniale aggiornata (come richiesta dalla curatrice speciale, cfr. doc. 2, e non ancora pervenuta al momento del deposito della comparsa di costituzione), aggrava la preesistente carenza informativa; impedisce alla curatrice speciale (e quindi alla società) di valutare l'effettivo stato patrimoniale e le conseguenze delle condotte contestate; ed è indice di inadeguatezza degli assetti amministrativo contabili e della capacità dell'organo gestorio di adempiere ai propri doveri. Insomma, il fatto che, a distanza di tempo, non esista ancora alcun documento utilizzabile, in un contesto già patologico, denota una persistente inadeguatezza dell'organo gestorio.

Inoltre, la mancata messa a disposizione della documentazione sociale richiesta sta recando un danno alla società e al suo patrimonio, non consentendo all'assemblea di assumere le decisioni in modo consapevole.

La permanenza in carica dell'attuale amministratrice espone la società al concreto rischio di: ulteriore ritardo nell'approvazione dei bilanci 2023 e 2024; possibili sanzioni e conseguenze negative nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e con i terzi (banche, fornitori, clienti); aggravamento di eventuali perdite; consolidamento di una gestione opaca e non trasparente, con lesione strutturale del diritto di informazione dei soci; rischio concreto e imminente che la reale qualità dei crediti non venga adeguatamente monitorata e che la crisi di liquidità esploda quando ormai ogni intervento correttivo risulti tardivo.

Sulla base della documentazione contabile agli atti, la curatrice speciale ha dedotto che l'equilibrio economico-finanziario della società è tale per cui la mancata esigibilità anche solo del 10% dei crediti iscritti in bilancio determinerebbe una situazione di seria difficoltà, con immediati riflessi sulla capacità dell'ente di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61301f7c39e20816a

3. L'amministratrice resistente ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che:

- ogni richiesta avanzata dalle socie è stata sempre prontamente riscontrata dall'amministratrice;

- le richieste di fissazione delle due assemblee in date differenti e nella prima occasione anche anticipata di qualche giorno, rispetto a quelle inizialmente indicate nella convocazione, sono state causa della indisponibilità del bilancio dell'esercizio 2023 nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea, come richiesto dall'art.2429 c.c.;

- la causa dei ritardi è da ravvisare nelle "*oggettive complessità operative*" in cui l'amministratrice si è trovata ad operare e nell'opposizione del commercialista incaricato alla consegna tempestiva della documentazione contabile se non previo pagamento del compenso;

- le socie ricorrenti hanno abusato del proprio diritto di voto, in tutte e due le assemblee fissate nel 2025 per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023: il rifiuto all'approvazione è stato motivato in maniera pretestuosa, con doglianze relative al merito della gestione che invece non possono fondare il diniego all'approvazione; il reale ed esclusivo motivo del rifiuto di approvazione deve ravvisarsi invece nella intenzione di imporre alla socia amministratrice un accordo commerciale con un'impresa terza, Phone progetti, inaccettabile e dannoso, in cui sono in conflitto di interessi, atteso che il padre della ricorrente Coccia ha ricoperto l'incarico di amministratore di tale società fino al 22.9.23 e il padre della ricorrente Monti è socio con quota pari al 10% ed è munito di delega alla gestione della società;

- ha presentato una denuncia querela nei confronti della socia Coccia per accesso abusivo al sistema informatico di Line, da cui ha consultato e scaricato *"una mole significativa di documenti aziendali di natura estremamente riservata e strategica"*.

4. Tanto precisato in punto di fatto, dirimente ai fini della decisione è la questione giuridica circa l'ammissibilità o meno della domanda cautelare *ante causam* di revoca dell'amministratore, allegata dalle ricorrenti come totalmente anticipatoria rispetto all'azione di merito di revoca dell'amministratore, e non invece come strumentale all'azione di merito di responsabilità dell'amministratore (che non è stata in alcun modo prospettata).

L'adesione alla tesi sostenuta dalle ricorrenti ovvero all'opposta testi ha ricadute concrete ben precise, in punto di *fumus* e in relazione alla necessità o meno di assegnazione del termine

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 669*octies* c.p.c. e alla conseguente perdita di efficacia del provvedimento cautelare ex art. 669*novies* c.p.c., in quanto:

- nel caso in cui si ritenga che esista un'azione di merito di revoca dell'amministratore di s.r.l. e che quindi l'azione cautelare *ante causam* di revoca sia totalmente anticipatoria di detta misura, non è necessario che il ricorrente alleghi e provi l'esistenza di danni (patrimoniali e quindi risarcibili) già prodotti e che siano suscettibili di aggravamento in caso di protratta permanenza dell'amministratore in carica; non è quindi necessario che la parte interessata al mantenimento del provvedimento di accoglimento della misura introduca l'azione di merito;
- al contrario, nel caso in cui si ritenga che non esista nel nostro ordinamento un'azione di merito di revoca dell'amministratore di s.r.l., allora deve concludersi che l'azione cautelare *ante causam* di revoca è meramente strumentale all'azione di responsabilità dell'amministratore e che quindi per la sua fondatezza è necessario che il ricorrente alleghi e provi che gli inadempimenti (le gravi irregolarità nella gestione) posti in essere dall'amministratore siano stati già causa di danni (patrimoniali risarcibili) suscettibili di aggravamento in caso di protratta permanenza dell'amministratore in carica; è poi necessario che la parte interessata al mantenimento del provvedimento di revoca introduca l'azione di merito di responsabilità, pena la perdita di efficacia della misura ex art. 669*novies* c.p.c.

La questione è stata ed è tuttora oggetto di un vivace e interessante dibattito sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, mai sopito, dalla riforma del diritto societario del 2003 sino ad oggi. Quanto alla giurisprudenza di merito, il dibattito ha visto contrapposti gli orientamenti portati avanti, da un lato a supporto del primo degli orientamenti sopra richiamati, dal tribunale di Milano (tra gli altri) e, dall'altro lato a supporto del secondo degli orientamenti richiamati, dal tribunale di Roma (tra gli altri), orientamento quest'ultimo condiviso da questa sezione specializzata in maniera consapevole fin dal 2019, sia con provvedimenti monocratici che collegiali.

La norma oggetto di interpretazione è quella contenuta all'art. 2476, rubricata *responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, che al terzo comma, c.c. dispone che: *"L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione".*

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61307c39e20816a

Solo recentemente, la Cassazione ha avuto occasione di esprimersi per la prima volta sul punto, con la sentenza della prima sezione, n. 30533 del 20 novembre 2025, che ha affermato che: "*la domanda di revoca dell'amministratore di una s.r.l. può essere oggetto di un'autonoma azione da parte del socio e non deve essere quindi necessariamente proposta nell'ambito dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., essendo quest'ultima connotata da presupposti ulteriori rispetto alla prima e da distinte finalità*".

Tuttavia, deve evidenziarsi che la sentenza citata si è pronunciata *"in vista dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, soccombenza che deve essere individuata in base ad una ricognizione della «normale» probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Tale è la prospettiva nell'ambito della quale occorre esaminare la questione posta dal terzo motivo, concernente l'interpretazione del terzo comma dell'art. 2476 c.c."* (cfr. sentenza cit. in motivazione).

In motivazione l'argomento utilizzato dalla Cassazione è stato apparentemente quello letterale, ricorrendo tuttavia ad un'interpretazione lata del terzo comma dell'art. 2476 c.c. tenendo conto del "*contesto sistematico*" e del fatto che nelle società di persone l'art. 2259, comma terzo, c.c. espressamente dispone: *"La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio"*. La corte ha in maniera espressa inteso non ricorrere all'analogia.

Questa la motivazione della Cassazione:

"*Ritiene il Collegio, pur consapevole dell'opinabilità della questione, determinata dall'ambiguità della lettera della legge, che debba essere preferita la soluzione più ampia, cui non varrebbe opporre né il labile rilievo, di per sé neutro, che la revoca cautelare dell'amministratore sia collocata nella disposizione concernente l'azione sociale di responsabilità, né l'altrettanto labile elemento costituito dall'impiego dell'avverbio «altresì», né, infine, il principio di tassatività delle sentenze dotate di effetti costitutivi di cui all'art. 2908 c.c.: a quest'ultimo riguardo occorre difatti evidenziare che non viene qui in questione la creazione, sia pure per via di analogia, di un'ipotesi di sentenza costitutiva ulteriore rispetto alla previsione normativa, bensì la semplice lettura del dato normativo considerato nel contesto sistematico, tenendo cioè in debita considerazione l'anomalia di un'interpretazione che volesse circoscrivere la misura cautelare tipica della rimozione dell'amministratore responsabile di gravi irregolarità entro i confini dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, connotata non soltanto da presupposti ulteriori, ma anche da finalità tutt'affatto distinte.*

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61307c39e20816a

È invece da credere che, nell'attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell'amministratore, il legislatore abbia inteso riconoscergli anche la facoltà — implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione — di introdurre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell'amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo.

Rimarrebbe altrimenti inspiegabile il perché la revoca per giusta causa dell'amministratore possa sempre essere chiesta da ciascun socio anche nelle società di persone, indipendentemente dall'azione di danno (art. 2259, comma 3 c.c.): e cioè l'opposta lettura della norma condurrebbe a reputare, inspiegabilmente, che solo nelle società a responsabilità detta revoca possa essere conseguita esclusivamente per via mediata dall'esercizio dell'azione di responsabilità".

5. Non si condivide la motivazione fornita dalla Cassazione, in primo luogo, in quanto ad avviso di questo tribunale si ritiene contrastante con l'art. 12 delle preleggi e con la gerarchia ivi sancita dei criteri di interpretazione della legge, così come a loro volta interpretati dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Il criterio di interpretazione teleologica, di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 12, infatti, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo; non è infatti consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (cfr. *e multis* Cass. n. 3495 del 1996; Cass. n. 9700 del 2004; Cass. S.U. n. 8230 del 2019, in motivazione).

Nella specie il dato letterale della norma in commento risulta chiaro, tenuto conto della valorizzazione dell'avverbio "*altresì*", che vuol dire "*anche*", "*in aggiunta*" (all'azione di merito disciplinata dalla norma, e cioè l'azione sociale di responsabilità dell'amministratore); l'avverbio non può essere obliterato, anche in considerazione della differente lettera delle altre norme che invece espressamente e altrettanto chiaramente codificano un'azione di merito di revoca, quale appunto l'art. 2259, terzo comma, c.c., nelle società di persone, l'art. 2487, u.c., c.c. di revoca del liquidatore nelle società di capitali.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61301f7c39e20816a

E comunque anche l'argomento di interpretazione teleologica utilizzato nella sentenza della Cassazione n. 30533 del 2025, da cui qui si intende motivatamente dissentire, non si reputa convincente, atteso che è proprio il *"contesto sistematico"* valorizzato dalla Corte a non consentire di utilizzare il sistema di norme ideato dal legislatore della riforma del 2003 per le società di persone per interpretare le norme dedicate alle società di capitali e, più nello specifico, alla s.r.l. Le società di persone e quelle di capitali sono nettamente distinte e pertanto il silenzio del legislatore in merito ad un certo istituto in una delle due tipologie non può essere colmato sempre e comunque ricorrendo automaticamente ad un'interpretazione estensiva che scivola nell'analogia *legis* o *iuris*, nonostante la contraria intenzione dichiarata.

Nell'ambito societario, e nelle s.r.l. più che in altri tipi, il silenzio del legislatore è molto spesso significativo del non volere codificare un determinato istituto, o, come nella specie, di non voler codificare alcuni tipi di azioni costitutive che altrimenti inciderebbero in via autoritativa sulla vita della persona giuridica. Il silenzio è voluto come tale e non si risolve in una lacuna da colmare con l'analogia, opponendosi lo stesso legislatore, per l'appunto, a qualsivoglia intervento successivo dell'interprete allo scopo di procurare per questa via la chiusura del sistema, per varie motivazioni: per un giudizio di irrilevanza, di incompatibilità con il tipo, di esistenza di una regola generale già applicabile (es., tra i tanti, art. 2473 c.c.: mancanza di regole circa modi e termini del recesso di tenore analogo a quelle contenute nell'art. 2437bis c.c. si ritiene non corrisponda ad una lacuna, ma ad un silenzio con significato di irregolazione).

Inoltre, per poter ancorare la dichiarata interpretazione teleologica di norme dettate per la s.r.l., o la vera e propria analogia, con una norma prevista per un diverso tipo di società (sia essa dettata per le società di persone, oppure per la s.p.a.), è doveroso preliminarmente valutare la prevalenza dei punti di somiglianza, l'identità di scopo, piuttosto che la prevalenza delle differenze. Plurimi sono gli esempi di estrema diversità nella disciplina delle tue tipologie di società, di persone e di capitali, sia dal punto di vista di diritto sostanziale che processuale, e, tra quelle di capitali, plurime sono le diversità tra la s.r.l. e la s.p.a. dopo la riforma del 2003 che ha inteso rendere la disciplina della s.r.l. tendenzialmente autonoma rispetto a quella della s.p.a., valorizzando la connotazione contrattualistica e personalistica incentrata sulla rilevanza della persona del socio quale elemento peculiare e diversificatore rispetto alla s.p.a.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61307c39e20816a

Pertanto, nell'operazione di interpretazione delle norme dettate in materia di s.r.l. è necessario, in primo luogo, interrogarsi su se vi sia veramente una lacuna, oppure se più propriamente la lacuna sia solo apparente, in quanto il legislatore ha intenzionalmente lasciato spazi di non regolazione oppure di voluta indeterminazione (da colmare con l'autonomia statutaria o con le norme generali in materia di contratti), evitando di cadere in lacune ideologiche (così definite dalla dottrina più accorta), atteso che l'attività di interpretazione precede l'individuazione della lacuna, e non viceversa; in secondo luogo, superato il vaglio iniziale, la presenza della lacuna deve essere accertata sulla base di un giudizio logico che compari differenze e somiglianze rispetto al caso regolato.

6.Tanto evidenziato, più nel dettaglio, si espongono le ragioni giuridiche a fondamento della perdurante adesione di questo tribunale alla tesi per cui l'azione esercitata dalle ricorrenti nella specie deve essere considerata inammissibile, in quanto ritenuta più rispettosa del dettato letterale della norma di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c. e delle differenze di natura e di scopo rispetto alla norma esistente per le società di persone.

A) L'art. 2476 c.c. attribuisce la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità tanto al titolare del diritto al risarcimento del danno (la società) che ad un soggetto (il socio, indipendentemente dalla consistenza della relativa partecipazione al capitale sociale; a differenza, quindi, del precetto contenuto nell'art. 2393-*bis* c.c., relativo all'azione sociale di responsabilità verso amministratori di società per azioni da parte del relativo socio) diverso dal titolare del diritto medesimo, che in nome proprio fa valere il diritto della persona giuridica alla reintegrazione per equivalente pecuniario del pregiudizio al proprio patrimonio derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione per legge e per statuto incombenti all'amministratore, in conseguenza del rapporto di preposizione organica (di fonte contrattuale) fra quest'ultimo e la società (art. 81 c.p.c.); con conseguente partecipazione necessaria (art. 102 c.p.c.) del soggetto titolare del diritto (la società) al processo relativo all'azione sociale (al pari di quanto previsto dal citato art. 2393-*bis* c.c.) e allo specifico procedimento cautelare previsto dalla citata disposizione di legge (cfr. Cass. n. 10936 del 2016 che ha espresso tale principio nell'interesse della legge); tale litisconsorzio necessario della società non sussisterebbe nel caso si ritenesse l'azione cautelare di revoca anticipatoria

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

dell'azione di merito di revoca, in cui la legittimazione del socio non sarebbe affatto sostitutiva della legittimazione della società .

B) Nel caso in cui al momento dell'esercizio dell'azione sociale, ovvero della richiesta di revoca di cui si discute prima dell'esercizio dell'azione, la persona fisica che il socio assume abbia cagionato pregiudizio al patrimonio sociale per violazione dei doveri ad essa incombenti ex art. 2476, primo comma, c.c., sia ancora titolare (in base alla specifica regola statutaria) del potere di rappresentanza sostanziale della società (artt. 2475 e 2475-*bis* c.c.), da esercitarsi anche nel processo relativo a tali azioni (di merito e cautelare), è necessario, in funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della società (litisconsorte necessario), che prima dell'inizio del processo venga nominato curatore speciale ex art. 78, secondo comma, c.p.c.alla società: e ciò in ragione dell'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

C) L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità in discorso non costituisce presupposto processuale per l'esercizio dell'azione cautelare specificamente "vicaria" di quella di merito, dal momento che, non contenendo il citato art. 2476, terzo comma, c.c., una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l'adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell'art. 669-*ter* c.p.c.

D) Presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare tipico in discussione sono invece:

Da) all'evidenza, il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall'incarico per "*gravi irregolarità nella gestione della società*" al momento della decisione sull'istanza;

Db) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell'azione sociale esercitata dal socio: accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell'amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto, probabile, pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall'inadempimento in questione;

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

Dc) la qualificazione dei fatti imputati all'amministratore con tale (proposta ovvero proponenda) azione (di cui è ragionevole pronosticare l'accoglimento) anche in termini di "*gravi irregolarità nella gestione della società*", da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero siano suscettibili di determinare ulteriori danni.

Approfondendo tali ultimi presupposti deve rilevarsi che l'azione intrapresa dal socio, ai sensi dell'art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un'azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all'azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l'aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un'azione di revoca nel merito, di cui l'azione cautelare anticiperebbe gli effetti (ciò è sostenuto da parte della giurisprudenza di merito tra cui quella costante del tribunale di Roma, fin dal 2004, cfr. 12.11.2004, 5.8.2004,11.6.2004; trib. Roma 22.5.2007; da ultimo *e multis*, trib. Roma, 24.7.24, 1.7.2014, 24.8.2016, 19.4.2017, 22.8.2017; trib Bologna 2 giugno 2025; trib. Catanzaro 1.3.2023, giudice Chiara Ierardo; tribunale Catanzaro 11 aprile 2025; trib. Napoli 14.09.2011; trib. Torino 20.5.2010; anche parte di autorevole dottrina si è espressa a sostegno dell'interpretazione qui sostenuta; la Cassazione non si è ancora pronunciata sul punto; contra tribunale di Milano, *e multis* 17.5.2017, giudice Mambriani; trib. Venezia 12.72024, giudice Maddalena Bassi).

Conseguentemente, ai fini della valutazione dell'esistenza del presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all'amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell'amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell'azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata. Siffatta particolare tutela può, dunque, essere accordata solo qualora il socio dimostri, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la probabile verificazione dei comportamenti di cattiva gestione imputabili agli amministratori, oltre all'esistenza e alla consistenza del possibile pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società in conseguenza diretta di tali comportamenti.

Rilevante sul punto dell'interpretazione qui ritenuta maggiormente persuasiva sono i seguenti argomenti.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

a) In primo luogo, l'interpretazione letterale della norma e il non casuale utilizzo dell'avverbio "*altresì*" e la collocazione topografica della disposizione sulla misura cautelare di revoca all'interno della norma destinata a disciplinare l'azione sociale di responsabilità;

b) la regola della natura tassativa delle sentenza costitutive, ai sensi dell'art. 2908 c.c. che impongono limiti all'autonomia negoziale dei privati. L'autonomia negoziale non può porsi come fonte atipica di un diritto potestativo alla modificazione giuridica mediante sentenza e del corrispondente potere di azione. L'inaccettabile inversione logica che deduce un'azione di merito da quella cautelare. E' stato anche precisato che non deve stupire il collegamento di un'azione cautelare di revoca con l'azione di merito per la responsabilità dell'amministratore, in quanto è nella discrezionalità del legislatore articolare e modulare le misure cautelari in funzione della più ampia, effettiva e tempestiva tutela di posizioni soggettive e che con la norma in oggetto il legislatore ha munito l'azione di merito di una tutela in forma specifica. Si tratta, dunque, di un'azione cautelare autonoma, in funzione di tutela della posizione soggettiva protetta, strumentale all'azione risarcitoria, pur se ad essa non correlata quanto agli effetti. Nel caso in cui la domanda di merito dovesse essere respinta, la misura cautelare decade automaticamente con effetti giuridici astrattamente *ex tunc* (fermo restando che alcuni effetti materiali, specie nei rapporti con i terzi, non potranno essere posti nel nulla); nel caso opposto, di accoglimento della domanda di merito, il provvedimento cautelare, avendo contenuto sanzionatorio ancorato all'accoglimento di una domanda di merito, è destinato a mantenere i suoi effetti;

c) la superfluità della norma, laddove esistesse davvero un'azione di merito, allora anticipabile con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

d) l'inapplicabilità analogica dell'art. 2259 c.c. stante la diversità tra le società di persone e quelli di capitali; ove il legislatore ha voluto richiamare nelle s.r.l. norme codificate per le società di persone, lo ha fatto espressamente, mediante richiamo puntuale, come fatto ad esempio agli artt. 2257 e 2258 c.c. in tema di amministrazione di società personali (rinvio contenuto all'art. 2475 c.c.). Inoltre, ragionevole appare il differente trattamento riservato ai due differenti tipi societari in quanto le due situazioni non appaiono avere un comune fondamento e le differenze appaiono preponderanti: la tutela della revoca giudiziale dei soci amministratori per giusta causa, in aggiunta all'ordinario strumento di autotutela endosocietario, appare giustificato per conferire

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

maggior tutela ai soci che rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali nei confronti dei terzi;

e) la genesi della norma in commento, da cui si desume la *ratio legis* (art. 12 preleggi) sottesa alla riforma della disciplina della società a responsabilità limitata.

Con la riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003), nella s.r.l. è stato eliminato per 16 anni il richiamo al rimedio di cui all'art. 2409 c.c. (poi reintrodotto dal d.lgs. n. 14 del 2019, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che ha introdotto il comma sesto all'art. 2477 c.c. che dispone il rinvio all'art. 2409 c.c.; da ultimo il d.lgs. n. 47 del 2026 che all'art. 9 ha abrogato l'art. 2409 che è stato sostituito con l'art. 2396 quater c.c., dal contenuto sostanzialmente analogo; il rinvio contenuto all'art. 2477, sesto comma, c.c., ancora all'art. 2409 c.c., non modificato dal d.lgs. n. 47 del 2026, si ritiene essere rinvio mobile) ed è stata contestualmente introdotta la revoca cautelare nell'ambito della disciplina dell'azione di responsabilità con l'art. 2476, terzo comma, c.c. e attribuito a ciascun socio un ampio potere d'informazione e ispezione dei libri e documenti sociali.

Nella stessa relazione governativa al decreto di riforma si precisa che con la nuova disciplina diviene "*sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409 c.c. Esse infatti sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori. La prospettiva è in sostanza quella di fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società*".

La diversità delle due tutele apprestate ai soci di s.r.l. rispetto a quelli di s.p.a. (e ora, dopo la riforma del 2019, la diversità delle tutele tra i due differenti strumenti offerti a entrambe le società dalle due norme) si apprezzava anche considerando che in base alla disciplina contenuta nell'art. 2409 c.c., la revoca dell'amministratore e la conseguente nomina di amministratore giudiziario da parte del giudice, non hanno funzione sanzionatoria di gravi irregolarità di gestione (anche solo potenzialmente) dannose per la società, bensì sono funzionali alla eliminazione, attraverso l'attività a tempo del pubblico ufficiale di nomina giudiziale, delle gravi irregolarità riscontrate non rimosse dall'amministratore, e ancora attuali (e cioè i cui effetti

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61301f7c39e20816a

dannosi non si sono completamente esauriti), attraverso una tecnica di tipo preventivo che ripristini la legalità.

Al contrario, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2476 c.c. evidenzia il carattere sanzionatorio della revoca dell'amministratore che abbia cagionato danno alla stessa società mediante azioni ovvero omissioni costituenti (anche) gravi irregolarità di gestione al fine sia di scongiurare l'aggravarsi dei danni, già prodotti, sia, al contempo, di sanzionare gli amministratori, dato che si inserisce in un giudizio di responsabilità.

Non convincente era ritenuto (ante riforma del 2019 cit.) l'argomento utilizzato dai sostenitori della tesi contraria a quella in questa sede sostenuta, secondo cui proprio la necessità di sopperire almeno in parte al venire meno per la s.r.l. della forma di tutela apprestata dall'art. 2409 c.c. (e pertanto per rispondere all'esigenza cautelare di evitare il prodursi di un imminente e grave pregiudizio al patrimonio della società, ma non ancora verificatosi) giustificherebbe la possibilità di chiedere la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione di responsabilità.

Invero, così argomentando, si sarebbe concessa ai soci di s.r.l. una tutela paradossalmente maggiormente invasiva (perché consistente esclusivamente nella possibilità di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore) rispetto a quella delineata per la s.p.a. dall'art. 2409 c.c., (che consente al tribunale prima di procedere alla revoca di: concedere un termine interlocutorio agli amministratori per provvedere a ripristinare la corretta gestione; disporre l'ispezione) con conseguente frustrazione della *ratio* sottesa alla riforma societaria.

Tale tutela, oltre a risultare più invasiva rispetto a quella apprestata dal legislatore per la s.p.a., risulterebbe oltretutto orfana dello strumento necessario per superare la conflittualità tra i soci nella nomina del nuovo amministratore, in seguito alla revoca giudiziale: e cioè la nomina del nuovo amministratore da parte del tribunale. Invero, il silenzio sul punto dell'art. 2476 c.c., esclude categoricamente il potere del giudice di ingerirsi nella gestione della s.r.l. fino a sostituire la volontà dei soci nominando un nuovo amministratore. Tuttavia, proprio siffatta situazione consegnerebbe la s.r.l. ad uno stallo per impossibilità di giungere ad un accordo su un nuovo gestore, con il rischio di configurare una causa di scioglimento della società ex art. 2484, primo comma, nn. 2) e 3), c.c.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61307c39e20816a

Gli effetti concreti appena delineati, che la revoca cautelare dell'amministratore potrebbe avere sulla società (che paradossalmente potrebbero aggravare la situazione della società anziché migliorarla) rendevano preferibile, nel bilanciamento degli opposti interessi, agganciare la misura cautelare in oggetto alla sussistenza del *fumus* tipico dell'azione di responsabilità e, pertanto, alla allegazione e dimostrazione (seppure nei limiti della sommarietà) di un danno già verificatosi;

f) come detto, il d.lgs. n. 14 del 2019 (art. 379) ha aggiunto un ultimo comma all'art. 2477 c.c., intitolato "*Sindaco e revisione legale dei conti*", stabilendo che *"Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo"*.

Le ragioni della modifica si correlano all'esigenza di rafforzare il perseguimento dell'obiettivo di prevenzione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa a tutela oltre che dell'ente e dei soci, anche dei creditori e dei terzi, che permea l'intera disciplina (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.) La ragione della riforma di reintroduzione del controllo giudiziario alle s.r.l., che solo apparentemente può considerarsi un passo indietro rispetto alla novella del 2003, è quella di aumentare gli strumenti di allerta a tutela della società, in grado di anticipare al massimo stadio possibile la prevenzione della crisi di impresa.

Dopo la riforma del 2019 , le due azioni (quella di volontaria giurisdizione della denuncia al tribunale e quella cautelare strumentale all'azione di responsabilità) sono autonome e concorrenti, hanno presupposti differenti, solo parzialmente coincidenti: quando la revoca dell'amministratore è funzionale al ristoro del pregiudizio patrimoniale, l'interesse sarà tutelato proprio dalla fattispecie di cui all'art. 2476, terzo comma, c.c. e la legittimazione ad agire è in capo a ciascun socio; mentre quando essa è funzionale al ripristino della corretta gestione, anche in funzione di emersione anticipata della crisi d'impresa, l'interesse del socio sarà tutelato con l'attivazione del rimedio di cui all'art. 2409 c.c. in cui è sufficiente solo la potenzialità del danno ma a fronte di una legittimazione qualificata, al fine di prevenire, usi strumentali alla risoluzione di meri conflitti endosocietari e distorti dell'azione.

Lo spazio non coperto dalle due norme è oggetto di autotutela tramite altri strumenti endosocietari. L'intervento del potere giudiziario sul funzionamento della società, incidendo sugli atti aventi valore giuridico espressione della volontà dei suoi organi e sostituendosi a quest'ultima, costituisce *extrema ratio* ed è soggetto ad una cauta disciplina frutto di bilanciamento dei contrapposti interessi.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61301f7c39e20816a

g) Altro argomento che era utilizzato prima della riforma del 2019 (che, come detto, ha reintrodotto lo strumento di cui all'art. 2409 c.c. per la s.r.l.) a sostegno della tesi della natura anticipatoria della azione cautelare di revoca è rinvenuto nelle indicazioni, nel senso dell'ammissibilità di una revoca di merito, rinvenibili nella sentenza della Corte costituzionale n. 481 del 29 dicembre 2005. Il punto è quale efficacia sia da riconoscere a tale pronuncia contenente al riguardo un probabile *obiter dictum*, più ancora che una statuizione interpretativa di rigetto ("*non spetta a questa Corte valutare la condivisibilità di tale tesi, ma il principio da essa ripetutamente affermato, secondo il quale tener conto delle finalità che, attraverso i principi e i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e tener altresì conto che le norme delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi e criteri* [...], *impone di rilevare come la norma censurata si presti ad una interpretazione meno riduttiva di quella prospettata – a conforto della cesura di illegittimità costituzionale – dai rimettenti*"). Invero la questione oggetto del vaglio della Consulta investiva l'art. 2476 c.c. non perché non prevede un'azione di revoca di merito, ma in quanto non contemplava (all'epoca) il controllo giudiziario sulla falsariga dell'art. 2409 c.c.

Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sentenza interpretative di rigetto, ove si inquadri la decisione in oggetto in tale tipologia, non hanno efficacia *erga omnes*, a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale, determinando solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la questione; mentre in ogni altra ipotesi i giudici conservano il potere dovere di interpretare in piena autonomia le disposizioni di legge (cfr. da ultimo, Cass. S.U. n. 27986 del 2013 che ha affermato che: "*Il vincolo che deriva, sia per il giudice "a quo" sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa dalla Corte costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo "a quo" o in altri processi, "terze interpretazioni" ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo "a quo" o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato.*").

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61307c39e20816a

Parte della dottrina ha parimenti escluso che al giudice delle leggi spettino improprie funzioni di nomofilattiche, riservate alla Corte di cassazione, onde il principio per cui la chiave di lettura costituzionalmente orientata offerta dalle pronunce interpretative della Corte Costituzionale costituisce un precedente di grande autorevolezza, ma sfornito dei crismi di formale vincolatività *erga omnes*.

Tale argomento , come detto, è stato definitivamente superato dalla riforma del 2019.

Pertanto, è del tutto superato anche l'argomento contrario alla tesi qui sostenuta, relativo all'asserita efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale e alla necessità di coprire il vuoto di tutela (creato dall'abrogazione dell'azione ex art. 2409 c.c. per le s.r.l.) estendendo l'ambito di applicazione della revoca cautelare.

In conclusione, dalla pluralità di argomenti qui esposti, si ritiene che ai fini della concessione della misura cautelare di revoca dell'amministratore di s.r.l. in carica sia necessario che il ricorrente fornisca prova che la contestata condotta imputata all'amministratore costituisca una grave irregolarità che abbia già causato un danno alla società e sia foriera di ulteriori danni.

7. Nel caso di specie, la mancata approvazione dei bilanci degli esercizi 2023 e 2024 e l'assenza di una completa situazione patrimoniale aggiornata al 2025 (nelle more è scaduto anche il termine per l'elaborazione e approvazione del bilancio dell'esercizio 2025) non risulta giustificato e impedisce ogni valutazione sulla situazione economica e finanziaria della società, impedisce ai soci di assumere decisioni sulla continuità aziendale, sulla necessità di finanziamenti, di operazioni su capitale, è indice di inadeguatezza degli assetti amministrativo contabili e della capacità dell'organo gestorio di adempiere ai propri doveri: rappresenta sicuramente una grave irregolarità gestoria che può arrecare danno alla società.

Purtuttavia, non vi è allegazione e prova di un danno patrimoniale alla società costituente il presupposto per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.

Pertanto, l'azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. risulta inammissibile.

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b613017c39e20816a

8. La particolarità della questione trattata e il fatto che si è inteso dissentire espressamente dal recente orientamento espresso dalla Cassazione rende giustificata l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali rispettivamente anticipate ex art. 92, secondo comma, c.p.c.

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore della Line s.r.l. proposta da Angelica Monti e Cristina Coccia con ricorso depositato il 29 gennaio 2026;

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente anticipate ex art. 92, secondo comma, c.p.c.

Ordina al cancelliere di comunicare l'ordinanza alle parti.

Ancona, 2 luglio 2026

La giudice

Willelma Monterotti

Firmato Da: WILLELMA MONTEROTTI Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4556e370cacb3b9b61301f7c39e20816a